

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 903-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica
nella seduta del 25 luglio 1973*

*modificato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 14 novembre 1973 (V. Stampato n. 2313)*

presentato dal Ministro della Difesa

(TANASSI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 novembre 1973*

Misura del compenso mensile da corrispondere, per ciascun incarico, ai medici civili convenzionati presso gli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

La efficacia della legge 26 giugno 1965, n. 809, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1977.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Con effetto dal 1° gennaio 1973, il compenso mensile da corrispondere, per ciascun incarico, ai medici civili convenzionati presso gli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito non può superare la somma di lire centotantamila.

Art. 2.

All'onere di lire 216.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, in ragione d'anno, sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti del capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1973 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Art. 2.

Identico.